

AMBITO S01-3
COMUNI DI PAGANI – SARNO – SAN MARZANO S.S. – SAN VALENTINO T.
COMUNE DI PAGANI CAPOFILA

**REGOLAMENTO PER I COMUNI ASSOCIATI NELL'AMBITO S01-3 PER L'ACCESSO
E LA COMPARTECIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI.**

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta dell'1 dicembre 2016

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento determina l'accesso e la compartecipazione degli utenti alle prestazioni socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito territoriale S01-3 - tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007, nonché di quelle contenute nel Regolamento Regionale Attuativo n. 4/2014 e nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2016-2018.

Art. 2 PRINCIPI ISPIRATORI.

Il Regolamento si ispira ai principi Costituzionali di rispetto dei diritti inviolabili della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione.

Si ispira ai principi della Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007 per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società.

In esse viene ribadito il concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura dell'individuo.

Inoltre, il Regolamento opera nel rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza e secondo quanto dettato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sulla trasparenza ed efficacia degli atti amministrativi:

Art. 3 AMBITO D'APPLICAZIONE.

L'ambito di applicazione del presente Regolamento è diretto ai cittadini e ai nuclei familiari che accedono alle prestazioni, agli interventi e ai servizi socio-assistenziali, di qualsiasi età, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale S01-3.

L'accesso alle prestazioni è prevista attraverso domanda, individuale, di un componente del nucleo familiare, di un tutore o dell'amministratore di sostegno, ed è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta.

Art. 4 AREE D'INTERVENTO DEI SERVIZI.

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari si inscrivono in Piani Assistenziali Individualizzati attraverso cui predisporre il percorso socio-assistenziale da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi e risorse presenti disponibili nei limiti degli stanziamenti previsti dai bilanci dei Comuni dell'Ambito S01-3.

Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, erogabili sotto forma di beni e servizi, definiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale S01-3, gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono destinati alle seguenti aree: Area Responsabilità familiare, Area Minori, Area Anziani, Area Disabilità, Area Dipendenze, Area Salute Mentale, Area Abuso e maltrattamento.

Art. 5 VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.

I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono: il carico familiare; la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo, ecc., il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e l'eventuale ricaduta delle relative spese nell'economia della famiglia; le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti); la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili; il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7.5.1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente al nucleo: della famiglia anagrafica con cui vive, del soggetto che, in base all'art. 433 del C.C., è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico; o che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (persona che convive abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.) è considerato nucleo familiare a se stante, a meno che non sia a carico, ai fini IRPEF, del coniuge o di altri soggetti.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DEI PARENTI OBBLIGATI.

La condivisione della responsabilità per gli oneri del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) è estesa, oltre che al nucleo familiare, anche alle persone, pur non conviventi, obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Nell'individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni si tiene conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella dei conviventi o parenti obbligati.

Gli obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel PAI e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

I soggetti, qualora abbiano un valore I.S.E.E. superiore alla soglia massima prevista, sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo. In tal caso, si calcolerà l'I.S.E.E. media ai fini del calcolo della quota di compartecipazione, secondo la seguente formula: $I.S.E.E. M = (I.S.E.E.1 + I.S.E.E.2 + I.S.E.E.3 + I.S.E.E.4) N$ dove:

- ISEE. Me = ISEE. media;
- I.S.E.E.1 = I.S.E.E. del richiedente (anche se inferiore o pari alla soglia massima prevista);
- i valori I.S.E.E. successivi sono quelli dei soggetti obbligati
- N è il numero degli ISEE considerati.
-

Art. 8 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali erogati nell'Ambito Territoriale l'indicatore della Situazione Economica (ISE) è calcolato ai sensi di legge.

Art. 9 PRINCIPI DI COMPARTICIPAZIONE.

La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi e delle strutture semiresidenziali deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

- gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- condivisione della responsabilità per gli oneri del PAI estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

Art. 10 DETERMINAZIONE DE VALORI MINIMI E MASSIMO.

Le soglie ISEE minime e massime applicate dal presente regolamento sono determinate dall'ammontare del trattamento della pensione INPS rinnovata annualmente e calcolata nel seguente modo: soglia minima INPS 160% dell'ammontare del trattamento minimo e soglia massima 4,35 dell'ammontare del trattamento minimo.

Il coordinamento Istituzionale autorizza il coordinatore dell'Ufficio di Piano a modificare con atto monocratico qualunque variazione successiva dettata da specifiche normative regionali.

Art. 11 PARTECIPAZIONE ALLA SPESA □ DA PARTE DELL'UTENTE E DELLE PERSONE OBBLIGATE.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea, a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socio assistenziali si osservano i seguenti criteri:

- A. è esentato dalla compartecipazione il cittadino che abbia una situazione economica, valutata sotto la soglia di ISEE minimo della pensione INPS, 160% dell'ammontare del trattamento minimo, da aggiornarsi ogni anno;
- B. è tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato negli articoli precedenti, al di sopra la soglia ISEE, fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, soglia rivalutabile annualmente e dovrà corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal Coordinamento Istituzionale;
- C. il soggetto richiedente la prestazione che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra la soglie minima e massima, di cui ai punti precedenti A e B, è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata a livello di Ambito Territoriale, calcolata sulla base della seguente formula:

Compartecipazione= $\frac{\text{ISEE dell'utente} - \text{ISEE minimo}}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}}$ costo del servizio

Dove:

- ISEE utente rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

- ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio;
- ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell'utente va sostituito l'ISE. Ai fini della compartecipazione, qualora il richiedente abbia familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, si considera l'I.S.E.E. media, anziché I.S.E.E. del richiedente del precedente articolo 7.

Art. 12 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI.

Il Coordinamento Istituzionale determina periodicamente il costo unitario dei servizi da applicarsi nell'intero Ambito Territoriale per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti e comunque non al di sotto dei 120,00 euro.

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione dell'agevolazione è tenuto al pagamento della quota intera di compartecipazione.

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento dell'ammontare dei propri redditi (anche i redditi esenti ai fini fiscali), fatta salva la quota di un quinto del reddito complessivo per bisogni personali.

I parenti obbligati al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della retta in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal precedente articolo 7.

Solo in tale fattispecie, ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. media, non viene considerato il valore I.S.E.E. dell'utente inserito in struttura.

La quota di retta non coperta dalla persona inserita nella struttura e dai soggetti tenuti al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti viene erogata dal Comune.

L'intervento comunale, qualora la persona inserita nella struttura abbia risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili e redditi di altra natura, sarà condizionato alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.

In tali casi, l'ammissione alla struttura sarà subordinata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare il Comune degli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione degli emolumenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni assunti, il Comune si attiverà per il recupero del credito mediante procedure coattive.

Art. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO.

Gli importi relativi alla compartecipazione dovuti degli utenti verranno calcolati trimestralmente a seguito del Piano assistenziale individuate (PAI) e delle fatture presentate.

Il pagamento avverrà mensilmente mediante bollettino postale a favore dell'Azienda Consortile "Agro solidale", quale soggetto di gestione dei Comuni associati.

In caso di inottemperanza del pagamento delle quote, l'utente sarà invitato ad adempiere agli obblighi di liquidazione dell'importo dovuto entro quindici giorni dalla ricezione della lettera di sollecito, il mancato pagamento comporterà la sospensione del servizio e sarà dato mandato all'Ufficio Legale per l'adozione dei provvedimenti relativi al recupero delle quote dovute e non versate.

Art. 14 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI.

Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante: «il servizio di orientamento ed informazione alla persona; la consulenza psico-sociale; o l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali; la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario; l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per l'attivazione di progetti comuni; l'organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione ed inserimenti lavorativi per portatori di handicap, sostegni educativi, ecc.; attività correlate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile amministrativa e penale».

Art. 15 CONTROLLI E VERIFICHE.

Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento il Servizio Sociale Professionale si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

Art. 16 INFORMAZIONI ALLA PERSONA.

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti.

Inoltre vanno informati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, della natura obbligatoria del loro conferimento e del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.

Gli utenti devono essere, altresì, informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento i benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI.

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile al quale è affidato il servizio.

I Comuni recepiscono il presente Regolamento con propria delibera consiliare.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

Art. 18 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.